



00198 Roma - Via Aniene, 14
T. 06.48.07.35.01 - F. 06.48.07.35.48
mefop@mefop.it
mefopspa@pec.it
www.mefop.it

Risposta alla consultazione Covip

Pubblica consultazione – Schema delle “Istruzioni per l’esercizio di controlli rafforzati sull’operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, L. 220/2021”

Mefop

Tel. 06.48.07.3530

Email. Mefop@mefop.it

Considerazioni di carattere generale

Preliminarmente, nell'apprezzare l'utilità della consultazione in esame, si sottolinea come la vigente versione della legge ponga significative difficoltà applicative, attesa la necessità di dover fare riferimento a "liste pubblicamente disponibili" che sono di non semplice individuazione e di dubbio aggiornamento.

Dal punto di vista degli operatori, le versioni precedenti della legge avevano il pregio dell'individuazione degli investimenti vietati a cura di Autorità pubbliche, le uniche che possano contare su adeguati strumenti di investigazione, circostanza che oltretutto avrebbe assicurato uniformità.

Attese queste difficoltà, l'auspicio è che la concreta applicazione di queste disposizioni sia oggetto di cooperazione tra organismi di vigilanza ed operatori. A questo proposito, si reputa di interesse la previsione (par. 6, terzo capoverso) che gli organismi di vigilanza abbiano il potere di segnalare agli intermediari eventuali investimenti in società vietate, il che presuppone che detti organismi si doteranno in prospettiva di proprie fonti informative che si auspica possano essere condivise con gli operatori.

Apprezzabile, altresì, è la circostanza che, accertata la violazione da parte dell'intermediario, l'organismo di vigilanza, informato delle misure in corso di attuazione, possa valutarle ed eventualmente chiedere l'adozione di ulteriori interventi, instaurando un confronto dialettico e collaborativo.

In linea generale le Istruzioni, in quanto indirizzate a un novero eterogeneo di destinatari, mancano di indicazioni specifiche per le singole categorie e dunque necessitano di congrui tempi di adeguamento.

Considerazioni specifiche

Premesse queste riflessioni di carattere generale, seguono considerazioni di ordine specifico con riferimento all'applicazione delle Istruzioni in consultazione ai fondi di previdenza complementare, rispetto ai quali rilevano esclusivamente le operazioni di investimento in strumenti finanziari, generalmente effettuate attraverso gestori convenzionati terzi.

Par. 4, primo capoverso

Le Istruzioni chiedono di adottare idonei presidi procedurali e di controllo, opportunamente formalizzati nella regolamentazione interna del fondo pensione, definiti in coerenza con le previsioni in materia di sistema di governo delle società e degli enti, organizzazione e controlli interni contenute nelle normative di settore applicabili a ciascun intermediario abilitato.

A questo proposito, alcuni fondi pensione hanno espresso l'avviso che sia opportuno precisare in quali documenti previsti dalla normativa di settore – Manuale operativo delle procedure, Sistema di controllo della gestione finanziaria (contenuto nel Documento politiche di governance), politica gestione rischi, valutazione interna dei rischi – debbano essere formalizzate le procedure. Qualora non si reputasse opportuno introdurre queste indicazioni, sarebbe allora preferibile espungere dalle Istruzioni anche altri riferimenti a specifici adempimenti non necessariamente compatibili con l'assetto dei fondi pensione. Ad esempio, lo specifico riferimento alla funzione di compliance e risk management (Par. 4, quarto e ultimo capoverso, Par. 6, secondo capoverso), mal si adatta al ruolo che potrebbero avere anche altre funzioni di controllo nei fondi pensione.

Par. 4, terzo capoverso, primo punto

Si richiama l'obbligo di consultare “elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo”. Si aggiunge poi che è possibile utilizzare ulteriori fonti informative (quali, ad esempio, elenchi di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo forniti da data provider) affidabili e aggiornate.

Quanto alle liste, l'uso del plurale non deve impedire di poter utilizzare anche solo un elenco pubblicamente disponibile. In termini pratici, è però auspicabile che siano indicati quali requisiti degli elenchi siano da considerare quali parametri oggettivi di affidabilità (es. qualità dell'ente che le elabora, data di aggiornamento non eccessivamente risalente) e avere indicazioni circa gli elenchi da preferire rispetto ad altri.

Quanto alle fonti informative riservate, è opportuno precisare che si tratti solo di un'opportunità e non di un obbligo. Per altro verso, può essere opportuno precisare che è altrettanto legittimo utilizzare fonti informative riservate in alternativa all'utilizzo di elenchi pubblicamente disponibili.

Par. 4, terzo capoverso, secondo punto

Si fa riferimento a procedure per valutare il rischio di coinvolgimento dell'emittente gli strumenti finanziari in cui si è investito nelle attività vietate. Sono menzionati, quali parametri esemplificativi

di tale rischio elementi quali l'attività svolta, la sede legale, il luogo di operatività del destinatario. Sono inoltre citate misure di controllo rafforzate e la ricerca e utilizzo di elementi informativi aggiuntivi quali dichiarazioni non finanziarie (DNF), dichiarazioni equivalenti, o interlocuzioni e questionari da somministrare agli emittenti.

Queste indicazioni possono eventualmente essere applicate in fase di istruttoria precontrattuale prodromica alla stipula di contratti di finanziamento, operazioni per le quali sono già previsti presidi di profilazione della clientela, anche a fini antiriciclaggio. Procedure di questo tipo, invece, sono inapplicabili al processo di investimento dei fondi pensione. Per i fondi pensione, infatti, la normativa in esame richiede di valutare se il titolo rientra o meno tra quelli vietati, ma non anche di valutare se vi sia rischio che pur non rientrando in alcun elenco, vi siano sospetti da verificare. Se così fosse, se cioè si dovesse accertare l'assenza di rischio per ogni operazione di acquisto di strumenti finanziari sui mercati, l'attività di investimento ne risulterebbe bloccata, a beneficio di investimenti in soli titoli di Stato (inclusi quelli di Paesi che non hanno sottoscritto le convenzioni contro le mine antipersona, che restano sicuramente non vietati, anche se proprietari di imprese produttrici).

Si chiede quindi di escludere l'applicazione ai fondi pensione di questa previsione, eventualmente precisando che le ulteriori informazioni possono essere utilizzate al contrario, cioè per appurare se un titolo incluso in un elenco non sia da considerare in realtà ammesso.

Par. 4, quarto capoverso

Sono espressamente menzionate le funzioni di compliance e di risk management. Si chiede di far riferimento esclusivamente e in termini generici alle funzioni previste dalla normativa di settore, così consentendo alla singola autorità - o, meglio, alle best practice elaborate nel rispetto nella normativa di settore - di declinare in concreto ruoli e flussi informativi, nel nostro caso per i fondi pensione. In caso contrario si dovrebbero menzionare espressamente anche altre funzioni di controllo dei fondi pensione (revisione interna e depositario) declinandone in dettaglio le relative competenze.

Par. 4, quinto capoverso

In caso di gestione convenzionata, tipico modello dei fondi pensione, questi ultimi sono tenuti a dare adeguate istruzioni ai soggetti terzi gestori, anche esteri, individuando i termini e le modalità del monitoraggio dell'attività svolta da questi ultimi. Correttamente si parla di istruzioni, senza necessità di modifica della convenzione, che comunque è lecito aggiornare; per converso non si

esclude che possa essere comunque conforme alla normativa – anche per prevenire il rischio di far riferimento a elenchi non allineati – la condivisione con gestore e depositario della scelta dell'elenco dei titoli vietati, coinvolgendo poi nei controlli il depositario.

Da escludere è invece l'applicazione di queste indicazioni ai fondi pensione preesistenti a gestione assicurativa di ramo diverso dal VI. In questi casi, infatti, il fondo pensione “acquista” la gestione assicurativa senza che questo si sostanzi in un mandato. Conseguentemente l'applicazione della legge 220/2021 dovrà atteggiarsi in modo attenuato, in ossequio al principio di proporzionalità, vedendo il fondo pensione quale soggetto che segnala alla compagnia la necessità di applicare la normativa in esame e ne ottiene conferma, nonché informazioni circa eventuali violazioni e conseguenti misure di rimedio attuate.

In caso di investimento in parti di Oicr contenuti in mandati di gestione o di parti di Oicr contenuti in altri Oicr, il fondo pensione può fare affidamento sulle informazioni disponibili attraverso interlocuzioni con il gestore, fermo restando che anche in questo caso, in ossequio al principio di proporzionalità, quote limitate di Oicr non debbano essere oggetto di accertamenti eccessivamente onerosi. Per converso, Oicr di cui non sia possibile conoscere in dettaglio la composizione, non per ciò solo devono essere considerati inammissibili se è comunque verosimile che non possano investire in titoli vietati.

Par. 4, ultimo capoverso

Si richiede che una puntuale indicazione dell'attività svolta ai fini del rispetto del divieto di finanziamento sia resa all'interno delle relazioni periodiche redatte dalle funzioni aziendali di controllo. Si cita, a titolo di esempio, la relazione delle funzioni di compliance e risk management.

Si propone di eliminare il riferimento a tali ultime due funzioni in quanto non pertinenti/esaustive per i fondi pensione.

Si suggerisce di valutare se indicare che le molteplici funzioni di controllo eventualmente presenti possano predisporre una relazione congiunta con riferimento alle attività svolte sulla materia in esame, così da evitare la dispersione dei contenuti su più documenti.

Par. 5, primo capoverso

In caso di accertamento della violazione, la via maestra è la dismissione dell'investimento, rispetto alla quale il gestore deve provvedere, eventualmente su indicazione del depositario e comunque

previa relazione al fondo pensione circa le cause della violazione, le modalità per porvi rimedio e le eventuali conseguenze.

Tuttavia si apprezza l'espressione "misure necessarie", che appare più ampia. Rispetto a tale nozione, si suggerisce di chiarire che con "misure necessarie" da adottare in caso di violazione non si intenda la necessaria e immediata dismissione dell'investimento, potendo anche essere considerati disinvestimenti in tempi congrui, avuto riguardo l'interesse degli aderenti ai fondi pensione e l'eventuale rilevanza e dimensione dell'investimento, non potendo peraltro escludersi che tra le "misure necessarie" possano anche annoverarsi credibili azioni di engagement idonee a rendere l'investimento non più vietato.

Par. 5, secondo capoverso

Nel caso in cui, in relazione ai finanziamenti effettuati, vengano riscontrate violazioni del divieto, è richiesta la tempestiva comunicazione degli esiti dei controlli e delle conseguenti misure adottate per porvi rimedio alla propria autorità di vigilanza.

Si chiede di sostituire la tempestiva segnalazione con una segnalazione periodica (trimestrale o semestrale), ferma restando la possibilità discrezionale per il fondo pensione di rivolgersi alla Covip anche in tempi più rapidi.

Rispetto ai fondi pensione, sarebbe comunque opportuno precisare che la segnalazione a Covip da parte del depositario o delle altre funzioni fondamentali debba passare da una preventiva segnalazione al fondo pensione, come per le altre segnalazioni previste dall'ordinamento di settore.

Par. 6, secondo capoverso

Si suggerisce di espungere il riferimento alle funzioni di compliance e risk management.

Par. 6, quarto capoverso

Apprezzabile e anzi meritevole di ulteriore valorizzazione è la circostanza che le autorità di vigilanza siano chiamate a valutare le misure adottate dagli intermediari per rimediare alle violazioni, richiedendo se del caso l'adozione di ulteriori interventi.

Par. 7

Atteso che la legge è già in vigore e che i fondi pensione hanno dovuto adottare una prima procedura entro il 31 dicembre 2022, si suggerisce di prevedere tempi di adeguamento più lunghi, in modo da consentire l'elaborazione di best practice che consentano di adattare ai fondi pensione le indicazioni - giocoforza di carattere generale in quanto rivolte a destinatari eterogenei - contenute nelle Istruzioni oggetto di consultazione.